

Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE delle ISTANZE di cui all'art. 13 L.R. N. 2/2022, "Fondo per la sussidiarietà per il Terzo settore e modifica all'art. 19 della L. R. n. 1/2021 della Regione Abruzzo". L.R. n. 32 del 13.12.2022 in BURA n. 50/2022.

Art. 1
(Finalità)

Il presente Bando pubblico stabilisce, sulla base degli indirizzi adottati dall'Ufficio di Presidenza con deliberazioni n. 172 del 06 dicembre 2022 e successiva Deliberazione n. 180 del 13.12.2022, criteri e modalità per la presentazione delle richieste di contributo per il funzionamento degli enti del Terzo settore e/o delle associazioni sportive dilettantistiche gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I contributi sono finanziati, nei limiti delle risorse disponibili sul deputato capitolo del Bilancio del Consiglio regionale che attualmente ammontano ad € 510.000,00.

Art.2
(Soggetti proponenti)

I soggetti richiedenti il contributo previsto dall'art. 13 della L.R. n. 2/2022 e s.m.i. per il proprio funzionamento, devono avere i seguenti requisiti:

- essere enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016 n. 106);
- essere costituiti ed operanti nel territorio della Regione Abruzzo alla data del 1.2.2020;
- essere regolarmente iscritti, nei relativi registri nazionali/regionali previsti dalla normativa vigente, alla data del 1.2.2020, ovvero essere trasmigrati ovvero avere i requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

oppure:

- essere società ed associazioni sportive dilettantistiche, ricomprese nella previsione dell'art. 3 c.1 lett. b), c) e d) limitatamente alle società e associazioni dilettantistiche della L.R. n. 2/2018 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva);
- essere costituite ed operanti nel territorio della Regione Abruzzo alla data del 1.2.2020;

- essere regolarmente iscritte nel registro del CONI e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 1.2.2020;

Art. 3 (Requisiti di ammissibilità)

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore degli Enti e Associazioni sportive, così come individuate all'art. 2 che:

- a.** siano costituiti e operanti nella regione Abruzzo alla data del 1 febbraio 2020 ed abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle attività e degli eventi programmati in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria emanati dallo Stato e dalla Regione;
- b.** siano regolarmente iscritte nei relativi registri nazionali/regionali previsti dalla legge alla data del 1.2.2020, richiamati all'art. 2;
- c.** siano in regola relativamente al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- d.** non versino in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- e.** posseggano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- f.** siano titolari di un conto corrente bancario intestato all'ente/associazione sportiva istante;
- g.** non siano state destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- h.** non abbiano subito, nella persona del legale rappresentate, una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

i. i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché l'articolo 2635 del codice civile;

iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

v. delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 quater del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art.4 (Requisiti oggettivi del contributo)

I soggetti richiedenti devono:

- aver subito un grave danno economico per effetto della crisi economica in conseguenza della proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo che va dal 1.2.2020 fino al 31.03.2022;
- il danno economico dovrà essere dimostrato dai documenti contabili degli enti e/o società sportive dilettantistiche, attraverso il raffronto dei dati contabili relativi all'annualità 2019 con le risultanze degli anni 2020-2021.

Art. 5 (Domande non ammissibili)

Sono ritenute non ammissibili le domande:

- a) presentate da enti /società diverse da quelli di cui all'art. 2;
- b) prive della firma del legale rappresentante dell'ente/società proponente;
- c) pervenute in modalità diversa dalla posta elettronica certificata;
- d) pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 8;
- e) presentate senza l'attestazione dei dati contabili di cui all'art. 7 e/o prive dell'attestazione da parte del competente professionista abilitato.

E' ammessa da parte di ciascun ente/ associazione la presentazione di una sola istanza di contributo indipendentemente dall'iscrizione in diversi registri.

In caso di invio di più istanze si prenderà in considerazione la prima pervenuta, salva l'ipotesi in cui la stessa sia stata espressamente annullata con l'invio di una seconda istanza.

Art. 6 (Misura del contributo)

La misura del contributo concedibile è variabile da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 15.000,00 ciascuno, nei limiti dello stanziamento complessivamente previsto dalla vigente normativa.

L'amministrazione si riserva, comunque, con successivi atti, la possibilità di stanziare risorse per finanziare ulteriori soggetti graduati ammessi al contributo ovvero per stabilire ulteriori modalità di erogazione del contributo mediante la fissazione di ulteriori criteri e la rinnovazione del bando pubblico, senza che nei confronti dei graduati non classificati utilmente nella graduatoria possano accamparsi diritti di qualsiasi natura.

Art. 7 (Criteri per la valutazione delle istanze)

Al fine di assicurare una razionale distribuzione del contributo a favore dei concorrenti operanti nel territorio della Regione Abruzzo, il contributo assegnato a ciascun ente/società/associazione sarà determinato sulla base della pesatura del seguente criterio di natura finanziaria, distinto per categoria dei soggetti istanti.

Per le associazioni sportive dilettantistiche:

totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo degli anni 2020 e 2021, approvato dai competenti organi statutari, entrate comunque certificate dal revisore dei conti e/o da organo certificatore abilitato per legge o commercialista iscritto nell'apposito albo professionale, meno totale delle entrate risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2019 approvato come sopra. La differenza in valore assoluto si converte in valore percentuale attraverso la seguente formula: $(\text{differenza}/\text{entrate 2019 rispetto alla media delle entrate degli anni 2020 e 2021}) \times 100$. Il risultato ottenuto determinerà un punteggio secondo la seguente tabella:

Differenza -%	Punteggio max per scaglione
da 0 a -0,09	0
da -0,1 a -10	3
da -10,01 a -20	6
da -20,01 a -30	9
da -30,01 a -40	12
da -40,01 a -50	15
da -50,01 a -60	18
da -60,01 a -70	21
da -70,01 a -80	24
da -80,01 a -90	27
da -90,01 in poi	30

La graduatoria finale sarà determinata sulla base dei punteggi ottenuti dalla suddetta tabella.

La percentuale per la determinazione del punteggio viene calcolata con la seguente proporzione: $100 : x = \text{valore totale entrate 2019} : \text{alla differenza del valore medio delle entrate 2020/2021 rispetto al valore delle entrate del 2019}$.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che nel 2019 il valore delle entrate sia pari a € 1500,00, che nell'anno 2020 sia pari a € 750,00 e che nell'anno 2021 sia pari a € 800,00, abbiamo un valore differenziale di € 725,00 (1.500,00 - 775,00), [dove 775 è stato così calcolato: (750+800):2].

La formula per il calcolo della percentuale è la seguente:

$$100:x=1500:725$$

$$(725 \times 100):1500= -48,33\% \text{ (con punti 15).}$$

Sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun beneficiario in applicazione delle predette formule, sarà determinato l'importo finanziabile come indicato nella seguente tabella:

Punteggio	Importo finanziabile (Euro)
Da 1 a 3	2.000,00
Da 4 a 6	4.000,00
Da 7 a 9	6.000,00
Da 10 a 12	8.000,00
Da 13 a15	10.000,00
Da 16 a 18	11.000,00
Da 19 a 21	12.000,00
Da 22 a 24	13.000,00
Da 25 a 27	14.000,00
Da 28 a 30	15.000,00

Per gli enti del terzo settore:

totale delle spese risultanti dal bilancio consuntivo degli anni 2020 e 2021, approvato dai competenti organi statutari, spese comunque certificate dal revisore dei conti e/o da organo certificatore abilitato per legge o commercialista iscritto nell'apposito albo professionale, meno totale delle spese risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2019 approvato come sopra. La differenza in valore assoluto si converte in valore percentuale attraverso la seguente formula: (differenza/spese 2019 rispetto alla media delle spese degli anni 2020 e 2021)*100. Il risultato ottenuto determinerà un punteggio secondo la seguente tabella:

Differenza %	Punteggio max per scaglione
da 0,1 a 10	3
da 10,01 a 20	6
da 20,01 a 30	9
da 30,01 a 40	12
da 40,01 a 50	15
da 50,01 a 60	18
da 60,01 a 70	21
da 70,01 a 80	24
da 80,01 a 90	27
da 90.01 in poi	30

La graduatoria finale sarà determinata sulla base dei punteggi ottenuti dalla suddetta tabella.

La percentuale per la determinazione del punteggio viene calcolata con la seguente proporzione: $100:x = \text{valore media totale spese 2020/2021} : \text{alla differenza del valore delle spese 2019 rispetto al valore media totale delle spese del 2020/2021}$.

A titolo esemplificativo, ipotizzando che nel 2019 il valore delle spese sia pari a € 750,00, che nell'anno 2020 sia pari a € 1.500,00 e che nell'anno 2021 sia pari a € 1.600,00, abbiamo un valore differenziale di € -800,00 (750,00 -1.550,00), [dove 1.550 è stato così calcolato: $(1.500 + 1.600):2$].

La formula per il calcolo della percentuale è la seguente:

$$100:x=1550: -800$$

$$(800 \times 100):1550= -51,61 \text{ (con punti 18).}$$

Sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun beneficiario in applicazione delle predette formule, sarà determinato l'importo finanziabile come indicato nella seguente tabella:

Punteggio	Importo finanziabile (Euro)
Da 1 a 3	2.000
Da 4 a 6	4.000
Da 7 a 9	6.000
Da 10 a 12	8.000
Da 13 a 15	10.000
Da 16 a 18	11.000
Da 19 a 21	12.000
Da 22 a 24	13.000
Da 25 a 27	14.000
Da 28 a 30	15.000

In ogni caso il contributo massimo assegnabile a ciascun ente/società/associazione non potrà mai essere superiore all'importo massimo di € 15.000,00 nei limiti dello stanziamento di legge.

A parità di punteggio le domande saranno graduate in base all'ordine cronologico di ricezione a mezzo PEC.

Art. 8 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

Il presente Bando pubblico è disponibile sulla homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo nella sezione Avvisi.

L'istanza per la concessione del contributo deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso e corredata di certificazione redatta e sottoscritta digitalmente dal Revisore dei Conti o da organo certificatore abilitato per legge o da un Commercialista, iscritto nel relativo albo professionale, che attesti l'entità delle entrate (per le ass. sportive dilettantistiche) e l'entità delle spese (per gli enti del Terzo settore), negli anni 2019-2020 e 2021.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) pertanto soggette, per le ipotesi di falsità in atti e per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, alle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Le istanze devono pervenire perentoriamente, a pena di inammissibilità, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2023**, esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo **protocollo@pec.crabruzzo.it**

Nell'oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: "ISTANZA ART. 13 L. 2/2022 TERZO SETTORE E NOME DELL'ENTE", nel caso di Enti del Terzo settore, oppure "ISTANZA ART. 13 L. 2/2022 Ass. Sportive DILETTANTISTICHE E NOME DELL'ASSOCIAZIONE", in caso di Ass. sportive dilettantistiche.

Il Servizio competente invierà eventuali comunicazioni relative al presente Bando pubblico all'indirizzo di posta elettronica, certificata o no, riportato nella domanda.
Le informazioni relative al presente Bando Pubblico sono pubblicate sulla homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo alla sezione Avvisi.

Art. 9
(Servizio competente e istruttoria delle istanze)

Il possesso dei suddetti requisiti richiesti, riferiti sia agli enti del Terzo settore sia alle associazioni sportive dilettantistiche, sarà verificato da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione, formata da dipendenti dotati di adeguata competenza nella materia contabile. Al completamento delle attività di competenza, la Commissione trasmetterà al Responsabile del Procedimento, l'elenco dei soggetti ammessi al contributo con i relativi importi per la predisposizione della graduatoria, in base all'ordine di arrivo delle domande, (tenendo conto della data e dell'ora di ricezione) che il Dirigente della struttura sopra indicata sottoporrà all'Ufficio di Presidenza per la predisposizione e approvazione della graduatoria, previa verifica dei requisiti di partecipazione e delle risorse stanziare e per la conseguente erogazione dei benefici.

Art. 10
(Soccorso istruttorio)

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista per legge.

Art.11
(Obblighi dei beneficiari)

Oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione sopra esposti, con l'istanza di partecipazione i richiedenti si obbligano -a pena di esclusione- a dare pronto riscontro alle eventuali richieste dell'Amministrazione nel rispetto dei termini ivi specificati.

Con l'istanza di partecipazione i concorrenti accettano espressamente che l'assenza del predetto riscontro costituisce altresì dichiarazione di non accampare alcuna pretesa a riguardo in termini di indennizzo o risarcimento.

Art. 12
(Controlli sulle istanze di partecipazione)

La struttura preposta alla gestione del presente avviso effettua i necessari controlli sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai contributi nonché sulla veridicità delle autocertificazioni contenute nell'istanza di partecipazione.

Nel caso in cui, a seguito del controllo si verifichi il mancato possesso dei requisiti previsti, si procederà all'automatica esclusione del partecipante dall'elenco dei beneficiari ed all'eventuale e contestuale scorrimento della graduatoria.

Resta in capo al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore valutazione circa eventuali azioni da porre in essere.

Art.13
(Modello di domanda)

Sulla homepage del sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella sezione Avvisi, unitamente al Bando pubblico, è reso disponibile il modello fac-simile di "Domanda di partecipazione".

Art.14
(Responsabile del Procedimento)

Il Responsabile del procedimento è l'avv. Paola Oddi- Dirigente del Servizio Segreteria del Presidente, Affari Generali, Segreteria del Presidente, Affari generali, stampa e Comunicazione.

Art.15
(Disposizioni finali)

I dati personali forniti in relazione al presente Bando pubblico sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi, ai sensi della normativa vigente.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Bando pubblico, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed a quanto disciplinato dall'art. 13 della L.R. 2/2022 e s.m.i., dalla L.R. n. 2/2018 e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016 n. 106).

Art. 16
(Allegati)

Allegato: Domanda di partecipazione

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Presidente,
Affari generali, stampa e Comunicazione
Avv. Paola Oddi